



Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-ENC”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione degli enti non commerciali ed equiparati

1.1. È approvato il modello “Redditi 2024–ENC”, da presentare nell’anno 2024 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

1.2. Il modello “Redditi 2024–ENC” è composto da:

- a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI;
- b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito

internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi

2.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da indicare nel quadro RZ, “Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi”, si rendono, invece, applicabili le regole previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di dichiarazione “Redditi 2024–ENC” è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Per la stampa dei quadri di cui alla lettera a) del punto 1.2 devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

3.4. Per la consegna del modello di dichiarazione agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento del 13 marzo 2008 di approvazione della busta per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici postali, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate. Ai fini della stampa della busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto provvedimento di approvazione.

4. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione “Redditi 2024-ENC”

4.1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati trasmettono, in via telematica, i dati contenuti nel modello di

dichiarazione “Redditi 2024-ENC”, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

4.3. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

5. *Trattamento dei dati*

5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.

5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello Redditi ENC venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione "Redditi 2024-ENC", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati.

Il presente provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2024-ENC", da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1 e 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nel modello "Redditi 2024-ENC" sono state apportate diverse semplificazioni. In particolare, nel quadro RU sono stati individuati alcuni crediti d'imposta non automatici, fruibili in compensazione esterna ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i quali non è più previsto l'obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU e sono state, inoltre, eliminate le Sezioni II (credito "Caro Petrolio") e V ("Altri crediti d'imposta"), i cui crediti sono adesso gestiti nella Sezione I. Oltre a ciò, nel quadro RS è stato soppresso il prospetto dedicato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Con lo stesso provvedimento viene disciplinata la reperibilità del predetto modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Laddove si rendesse necessario aggiornare o correggere il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, approvati con il presente provvedimento, le conseguenti

modifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: Testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122: misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

Legge 15 luglio 2022, n. 99: istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6: misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136: disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213: bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

Decreto legislativo 12 febbraio 2023, n. 13: Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 febbraio 2024

II DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

La stampa del prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui al punto 1.2 del presente provvedimento deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 562U e 311U per i modelli di cui al punto 1.2.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.